

N. R.G. 1328/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna De Cristofaro
dott. Manuela Velotti
dott. Luciano Varotti

Presidente
Consigliere Relatore
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei reclami riuniti iscritti al nn. r.g. **1328/2023** e **1332/2023** promossi da:

RECLAMANTE

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA (C.F.),
RECLAMATI

INTERVENUTA

Conclusioni: come in atti

Fatto e diritto

1. Con ricorso ex art. 40 CCII in data 28.6.2023 - premesso di avere depositato in data 12.1.2023 una domanda di concordato con riserva della presentazione dei documenti ex art 44, 1° co., CCII, alla quale aveva successivamente rinunciato, e che permaneva lo stato di crisi - proponeva un concordato in continuità indiretta basato sull'affitto dell'azienda (specificando al riguardo di avere stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda della durata di 42 mesi con la società), che avrebbe consentito il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli oneri prededucibili, il pagamento integrale dei debiti privilegiati ipotecari al momento della liquidazione del bene su cui insisteva la garanzia reale, il pagamento della quota privilegiata del debito verso l'Amministrazione finanziaria in attuazione della transazione fiscale e il pagamento di tutti gli altri debiti chirografari nella misura indicata del 26,76%.

2. Con decreto del 4.7.2023 il Tribunale di Ferrara, rilevati elementi di criticità nel suddetto piano di concordato, disponeva la convocazione della ricorrente e del Pubblico Ministero per l'udienza del 18.7.2023, concedendo termine alla società sino al 10.7.2023 per il deposito degli scadenzari dei debiti indicati verso i fornitori nella situazione patrimoniale al 31.5.2023.

In data 10.7.2023 la ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale forniva i chiarimenti richiesti.

3. Con ricorso del 13.7.2023 il Pubblico Ministero, rilevato che dalle dichiarazioni contenute nella memoria difensiva e dai documenti prodotti si desumeva lo stato di insolvenza della società ricorrente, chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale della ; conseguentemente, con decreto del 13.7.2023 e coevo provvedimento di abbreviazione del termine del Presidente del Tribunale ex art. 41, 3° co. CCII, veniva disposta la convocazione delle parti alla medesima udienza del 18.7.2023 fissata per la decisione sull'ammissione della ricorrente al concordato preventivo.

4. All'esito, con separati provvedimenti depositati in data 26.7.2023, il Tribunale di Ferrara dichiarava l'inammissibilità della proposta di concordato presentata da e l'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico.

5. In particolare con il decreto di inammissibilità il tribunale premetteva, con riguardo al vaglio da effettuare in sede di apertura della procedura di concordato, che nel vigore della previgente legge fallimentare la sentenza delle Sezioni Unite n. 1521/2013 aveva definitivamente eliminato ogni dubbio circa il fatto che rientrasse nell'ambito del controllo di fattibilità giuridica la delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente doveva dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate. Tra le ipotesi in cui il tribunale poteva

dichiarare l'inammissibilità del concordato, rientrava, poi, quella concernente il venir meno della stessa "fattibilità giuridica" (e non economica) del concordato.

Dopo l'intervento delle Sezioni Unite, quindi, costituiva principio giurisprudenziale consolidato quello per cui il giudice - anche successivamente all'ammissione alla procedura e quindi a maggior ragione nella fase di ammissione - era tenuto ad effettuare una valutazione circa la fattibilità del piano proposto, sotto il profilo della correttezza giuridica, ed era chiamato a riscontrare che i presupposti di ammissibilità alla procedura, ex art. 160 L.F., sussistessero.

Ciò posto, il tribunale riteneva che tali principi non fossero affatto mutati in seguito all'entrata in vigore del CCII; con particolare riguardo all'ammissibilità della proposta, osservava che l'art. 47 CCII prevede il vaglio dell'ammissibilità della proposta solo per il concordato liquidatorio, mentre per il concordato in continuità il controllo si dovrebbe limitare alla "ritualità" della proposta, salvo poi prevedere immediatamente un'ipotesi di inammissibilità (e non di irrivalità) consistente nella manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori. L'espressione "ritualità" evocava una regolarità di tipo procedurale, che mal si attaglia alla proposta che ha contenuto negoziale: posto che poi, in sede di omologa, la legge prevede la verifica della ammissibilità per ogni tipo di proposta, tale concetto in sede di apertura del procedimento andava ragionevolmente ricondotto, volendogli dare un significato concreto, a quello di rispetto delle regole imperative dettate dal CCI, o da eventuali leggi speciali, per la formulazione della proposta e del piano che la sorregge.

Ed infatti l'art. 112, comma 1, lett. c), CCII nel disciplinare appunto il giudizio di omologazione ribadisce che il tribunale, per qualunque tipo di concordato, deve sempre verificare "l'ammissibilità della proposta".

Era quindi indubbio che in sede di omologa il giudice dovesse vagliare (nuovamente) la ricorrenza dell'ammissibilità ovvero la non incompatibilità del piano con norme inderogabili.

Quanto alla c.d. fattibilità economica, l'art. 112, comma 1, lett. g), CCII prevede che nei concordati diversi da quelli in continuità - quello liquidatorio, oppure quello con assuntore - in fase di omologa occorre altresì vagliare "la fattibilità del piano", intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati".

La regola evocava quanto stabilito in fase di apertura dall'art. 47 laddove in sede di ammissione alla procedura, nel valutare pur sempre la fattibilità del piano liquidatorio, si parla ancora una volta "di non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati".

Ed era lo stesso art. 7, comma 2, CCII come novellato dal D.lgs. n. 83 del 2022, ad imporre al tribunale di accertare - quale che sia il tipo di concordato proposto dal debitore - che il piano "non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati".

In definitiva in entrambi i tipi di procedura – ossia in quella di ammissione e in quella di omologa – si parlava di “manifesta inidoneità”, riferita nell’un caso “alla soddisfazione dei creditori” e nell’altro “agli obiettivi prefissati”. Di conseguenza era possibile affermare che anche nel concordato in continuità aziendale – come nel liquidatorio – al tribunale fosse sempre riservato, sia in fase di ammissione che di omologa, un sindacato circa la “fattibilità” economica del piano concordatario, in termini di controllo circa la non manifesta inidoneità al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6. Tanto premesso, il tribunale riteneva inammissibile la proposta di _____ per molteplici ragioni e segnatamente perchè 1) difettava l’indicazione di cui all’art. comma 1 lett. h) relativo “*alle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo*”; al riguardo, dal bilancio al 31.12.22 risultavano presentati salvo buon fine alle banche effetti per euro 8.300.000 mentre nella situazione al 31.5.23 non vi era più tale voce, e la circostanza lasciava presumere che nell’arco di tempo di cinque mesi fossero stati pagati alle banche debiti di parti importo, e che tale evenienza non era stata valutata in nessun modo in piano ed in attestazione ai fini della esperibilità di azioni revocatorie nell’ambito di una liquidazione giudiziale; 2) difettava l’indicazione del contenuto obbligatorio di cui all’art 87 lett. e) ed era omessa la prospettazione del valore di liquidazione, peraltro non oggetto di un paragrafo specifico, secondo la possibile declinazione della vendita della azienda aggregata da parte della liquidazione giudiziale, previa prosecuzione dell’affitto in corso, assumendo come parametro solo la liquidazione dei beni aziendali disaggregati, mentre nel piano in continuità il valore di liquidazione non poteva che assumere una natura dinamica; 3) il piano non indicava un adeguato *business plan*, adempimento previsto per tutti i concordati in continuità dall’art. 87 lett. e) diversamente dal piano finanziario previsto dalla lett. f) solo per la continuità diretta; 4) la proposta di transazione fiscale non era sufficientemente chiara, non essendo indicata la sorte del contenzioso diverso da quello inerente alla somma di oltre 15milioni assunta come base per la formulazione della transazione, in sostanza non comprendendosi quale fosse il debito in contenzioso nel suo complesso, a quali accertamenti facesse riferimento la somma assunta come base per la transazione, quale fosse la sorte del contenzioso complessivo; 5) in tema di transazione fiscale il comma 1 dell’art. 88 stabilisce che il piano deve prevedere la soddisfazione dei crediti erariali in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione; dalla lettura del contenuto del piano era però evidente che l’attività del concordato sarebbe stata di natura liquidatoria consistendo nella cessione della azienda, del magazzino e dei beni non strumentali, e che i valori prospettati di ricavo da tale attività di cessione, sui quali avrebbe dovuto essere soddisfatto l’Erario, già detratti gli importi indicati, salvo verifica, per spese di prededuzione e privilegi anteriori,

erano di molto superiori a quanto proposto con transazione; 6) nel concordato in continuità era obbligatoria la formazione delle classi e nel caso di specie la proposta prevedeva solo due classi di chirografari, ma ometteva di considerare i privilegiati ipotecari che venivano pagati entro un anno dalla omologa e i crediti privilegiati dell'erario che venivano falcidiati con la transazione fiscale; in particolare il piano violava la norma che prevede la obbligatorietà delle classi con riferimento al pagamento dei privilegiati oltre i 180 giorni e al pagamento falcidiato dell'Erario; 7) su tutti i punti sopra indicati anche la relativa attestazione del professionista rifletteva le medesime carenze, non avendo affatto affrontato le lacune di cui sopra riguardanti elementi obbligatorio del piano in continuità e tantomeno approfondito le questioni; con la fondamentale conseguenza che non poteva ritenersi adeguatamente, logicamente e ragionevolmente fondato quel giudizio di non deteriore soddisfacimento dei creditori che costituente presupposto imprescindibile per ricorso alla procedura di concordato con continuità aziendale.

I giudizi formulati non concernevano la prospettiva di fattibilità economica del concordato (valutazione, questa, rimessa ai creditori), bensì il profilo della conformità al tipo della proposta nonché della completezza, coerenza, e attendibilità della documentazione alla base di piano ed attestazione, e cioè di carenze che – riguardando gli atti che costituiscono presupposto di ammissibilità della proposta concordataria – concernevano prettamente il profilo della fattibilità giuridica.

Il tribunale entrava poi nella disamina specifica di ciascuno dei rilievi espressi, con particolare riguardo alle carenze dell'attestazione.

7. Quanto poi al termine richiesto dal difensore della proponente con memoria del 10.7.2023 e alla udienza del 18.7.2023 per sopperire alle carenze del piano con riferimento al mancato classamento dei privilegiati e alla inadeguatezza della attestazione, il tribunale osservava che, tali e tanti essendo i profili di mancato rispetto delle regole imperative da parte dell'apparato documentale predisposto dalla ricorrente, non era possibile ricorrere al potere, meramente facoltativo, del giudice di concedere un termine di non oltre quindici giorni per apportare “integrazioni al piano” e “produrre nuovi documenti” ex art. 47 comma 4 CCI.

8. Con ricorso ex art. 47, quinto comma CCII depositato in data 19.8.2023, la _____ ha proposto reclamo contro il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo; in seguito, con distinto ricorso ex art. 51 CCII depositato in data 23/8/2023, ha proposto reclamo ex art. 50 CCII anche avverso la sentenza 26/7/2023, n. 38/2023 del Tribunale di Ferrara, dichiarativa della sua liquidazione giudiziale, formulando contestualmente istanza di sospensione delle attività di liquidazione (concessa con provvedimento *inaudita altera parte* dalla Presidente della terza sezione

civile di questa Corte in data 21.9.2023, confermato, all'esito dell'udienza appositamente fissata, dal collegio con ordinanza del 3 novembre 2023).

9. Si è costituita in entrambi i procedimenti la Liquidazione Giudiziale, chiedendo il rigetto dei reclami, e in entrambi è intervenuta ex art. 105 c.p.c. _____, società affittuaria dell'azienda della proponente, aderendo alle ragioni della procedura reclamata.

All'udienza del 12.1.2024 i procedimenti sono stati riuniti e la Corte si è riservata di decidere, assegnando alle parti un termine di complessivi 30 giorni per il deposito di memorie e repliche.

10. Va preliminarmente affermata l'ammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* delle ragioni della Liquidazione giudiziale spiegato dal terzo _____, non sussistendo ragioni ostative all'applicazione della norma generale dettata dall'art. 105 c.p.c. ai procedimenti di reclamo oggetto di causa; in tal senso si è espressa la S.C. con riferimento al previgente art. 18 L.F.: *“Ai sensi dell'art. 18, comma 9, l.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, anche soltanto "ad adiuvandum" di quest'ultima, essendo sufficiente l'allegazione di un interesse concreto ed attuale in capo al terzo che interviene”* (Cass., n. 13272/2019).

Non ci si può tuttavia esimere dall'evidenziare la contrarietà a buona fede di detto intervento, in quanto effettuato dalla società _____ - affittuaria dell'azienda di _____, in forza di un contratto costituente elemento essenziale della domanda di concordato - prendendo posizione contro la proponente.

11. Passando all'esame dei gravami, con il reclamo contro del decreto di inammissibilità ha dedotto, quali motivi, 1) l'illegittimità del provvedimento per avere, da un lato, dichiarato l'inammissibilità della proposta di concordato in relazione ad aspetti di completezza formale del piano e della transazione fiscale che, oltre ad essere di per se stessi infondati, non rientrerebbero comunque nell'ambito del vaglio di ritualità consentito in fase di apertura della procedura concorsuale e per certi versi neppure in quello successivo dell'omologa, e, dall'altro lato, per non avere svolto il giudizio di idoneità del piano al raggiungimento della soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, ivi compresa la piena tutela dei diritti di tutti i lavoratori assunti; 2) in subordine, la violazione e falsa applicazione da parte del tribunale dell'art. 47, comma 4, CCII per la mancata concessione del termine previsto dalla legge per apportare integrazioni al piano e produrre documenti, laddove ha affermato che *“tali e tanti essendo i profili di mancato rispetto delle regole imperative da parte dell'apparato documentale predisposto dalla ricorrente, non è possibile ricorrere al potere, per vero meramente facoltativo, del giudice di concedere un termine di non oltre quindici giorni per apportare “integrazioni al piano” e “produrre nuovi documenti”* (art. 47 comma 4

CCI)” e che, anche sotto tale aspetto, *“nulla può dirsi cambiato nel vigore del CCI rispetto alla vigenza della precedente normativa: il ricorso alle facoltà integrative e suppletive previste dall’art. 47 comma 4 CCI presuppone ed impone che quanto è già stato depositato sia ammissibile e conforme al modello legale, in quanto destinato fin dalla pubblicazione a incidere sui diritti dei creditori. Quanto si deposita deve essere già pienamente conforme a quanto previsto dagli artt. 39, 40, 84-87 CCI, diversamente da quanto accade nel caso in esame”*; invero, sebbene il controllo circa la rispondenza del piano agli artt. 39, 40, 84-87 CCI riguardi una fase successiva a quella dell’ammissione e della votazione (e cioè quella dell’omologa), ciò non significa che eventuali profili di criticità non possano essere rappresentati già in fase di ammissione; sarebbe pertanto contraddittorio l’atteggiamento del tribunale che, pur avendo elencato nel provvedimento di fissazione dell’udienza ex art 47, comma 4, CCI diversi aspetti di criticità del piano e della transazione fiscale, non ha poi fornito alla stessa i mezzi per emendarvi: se infatti gli aspetti rilevati fossero stati di gravità tale da decretare l’inammissibilità tout court della proposta concordataria, non si vede quali chiarimenti avrebbe potuto fornire la ricorrente a riguardo.

12. Quanto al reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, la reclamante ha dedotto: 1) l’erroneità dell’apertura stante l’illegittimo rigetto della proposta di concordato preventivo, 2) la nullità del procedimento di apertura per illegittimità della disposta abbreviazione dei termini ex art. 41, comma 3 CCII non contendo la relativa istanza rivolta al presidente del tribunale la minima descrizione dei particolari motivi di urgenza atti a supportarla, 3) l’assenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, essendo stato questo desunto unicamente dalla memoria difensiva depositata da _____ nell’ambito della procedura concordataria.

13. Ciò posto, la prima questione da affrontare, in applicazione del criterio della ragione più liquida, è la censura, formulata in entrambi i reclami, avente ad oggetto la asserita erronea interpretazione e applicazione dell’art. 47, comma 1 lett. b) CCII.

Occorre premettere che il D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, è divenuto efficace, con esclusione di alcuni articoli entrati in vigore nel 2019, soltanto il 15 luglio 2022 nel testo ampiamente modificato ad opera del D.Lgs. 83/2022, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (Direttiva Insolvency).

La nuova disciplina, con specifico riferimento al concordato, ha profondamente modificato le regole precedenti in linea con i principi europei volti a preservare il valore dell’impresa, considerata come bene giuridico in sé, da tutelare nell’interesse non solo dei creditori, ma anche del debitore, dei soci, dei lavoratori e del sistema economico generale.

Alcune delle innovazioni più incisive hanno riguardato la disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale (meno rilevanti quelle relative al concordato liquidatorio), che appaiono nel complesso volte a garantire una maggiore libertà di azione dell'imprenditore (con modifiche alle regole sulle maggioranze e sulla priorità dei pagamenti) e a limitare, di contro, l'intervento del tribunale.

In tale ottica, è stata semplificata la fase di ammissione alla procedura, con riduzione dello spazio di accertamento officioso riservato al tribunale.

14. In particolare l'art. 47 CCII, riscritto dal D.Lgs. 83/2022, ha operato una distinzione tra concordato liquidatorio e in continuità aziendale, prevedendo che, nel primo, il sindacato giudiziale debba riguardare *“l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati”* (art. 47, comma 1, lett. a), mentre nel secondo abbia ad oggetto la *“ritualità della proposta”*, aggiungendo peraltro che *“è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”* (art. 47, comma 1, lett. b).

15. Esaminando allora nel dettaglio l'art. 47, comma 1, lett. b), si osserva che l'espressione *“ritualità della proposta”*, che riecheggia il previgente art. 125 L.F. in tema di concordato fallimentare, si ritrova, identica, nell'art. 241 CCII in materia di concordato nella liquidazione giudiziale.

In proposito, anche alla luce dell'interpretazione resa in passato di tale locuzione nell'ambito dell'art. 125 L.F., deve ritenersi che la verifica della *“ritualità”* debba riguardare la regolarità formale e completezza della documentazione depositata a corredo della domanda, e in particolare la presenza delle attestazioni del professionista indipendente previste dalla legge, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura, e in generale la sua legittimità, nel senso di corrispondenza della proposta allo schema minimo previsto dalla legge, con la presenza dei suoi elementi caratterizzanti.

16. Nell'art. 47 è stato poi introdotto l'ulteriore requisito della non manifesta inidoneità del piano a) alla soddisfazione dei creditori proposta dal debitore e b) alla conservazione dei valori aziendali; si tratta di una circoscritta fattispecie di inammissibilità limitata alle due ipotesi ivi espressamente previste, e, dal tenore letterale della norma, si evince che deve trattarsi di una inidoneità evidente, rilevabile *ictu oculi*; è pertanto necessario e sufficiente, per superare il vaglio del giudice, che la soluzione della crisi prospettata sia coerente con il risanamento dell'impresa con riferimento alle specifiche modalità indicate nella proposta e non suscettibile di intaccare le prospettive di soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, e inoltre che non risulti pregiudicata l'obiettivo della salvaguardia dell'attività produttiva.

La verifica demandata al tribunale dall'art. 47, primo comma lett. b) si risolve dunque, nell'insieme, in una valutazione di correttezza formale e di non irrealizzabilità *prima facie* delle modalità adempitive della

proposta; in particolare l'ammissibilità può essere esclusa soltanto quando la proposta sia irragionevole e manifestamente inidonea ad assorbire e regolare la crisi preservando i valori aziendali.

Deve viceversa ritenersi che tale preliminare e provvisoria valutazione non possa spingersi sino a una disamina del contenuto degli atti, dei documenti e della proposta.

17. Un vaglio ben più pregnante è infatti riservato alla successiva fase di omologa all'esito delle operazioni svolte e della relazione depositata dal commissario e del voto dei creditori, come si desume dalla dettagliata elencazione delle specifiche condizioni che il tribunale deve verificare a tal fine prevista dall'art. 112, primo comma CCII, che prevede testualmente che: *"1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati"*, al quale seguono il secondo, terzo e quarto comma che prevedono ulteriori requisiti per l'omologa del concordato in continuità in presenza di specifiche ipotesi (presenza di una o più classi dissenzienti, opposizione di un creditore dissenziente).

Non appare quindi condivisibile, alla luce del tenore letterale delle disposizioni richiamate e dei principi ispiratori della materia – profondamente innovati, come si è detto, dal recepimento della Direttiva Insolvency – l'affermazione del primo giudice circa la sostanziale sovrapposibilità del sindacato di ammissibilità che il tribunale è tenuto ad operare in sede di ammissione rispetto a quello in sede di omologa, essendo lo stesso, nel primo caso, circoscritto soltanto alla sola verifica della non manifesta inidoneità della proposta alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, e, nel secondo, invece, non contenuto entro tali limiti e, soprattutto, da effettuarsi alla stregua delle specifiche condizioni contemplate dal primo comma dell'art. 112, nonché in base a tutti i riscontri, le informazioni e i chiarimenti acquisiti nel corso della procedura e all'esito di un contraddittorio pieno con il proponente.

18. Orbene, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'ampia e dettagliata disamina della proposta, del piano e dei documenti operata dal primo giudice abbia travalicato i limiti posti dall'art. 47, comma 1, lett. b) CCII, estendendosi ben oltre la verifica degli specifici requisiti di ammissibilità sopra indicati e illustrati, che, invece, non sono stati specificamente esaminati; la declaratoria di inammissibilità risulta pertanto fondata, da un lato, su valutazioni non richieste nella fase di ammissione e priva, per altro verso, della valutazione di non manifesta inidoneità del piano al raggiungimento della soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

19. Al riguardo va disattesa l'eccezione, sollevata dalla procedura reclamata, secondo la quale, avendo parte reclamante lamentato unicamente l'illegittimo superamento da parte del tribunale dei limiti del sindacato previsto dall'art. 47, 1° co., lett. b), CCII anticipando nella fase di ammissione verifiche consentite soltanto in sede di omologazione, senza mettere in discussione la fondatezza della decisione con riguardo alle censure mosse alla proposta, al piano e alla documentazione a corredo, queste ultime dovrebbero ritenersi coperte da giudicato interno a seguito di acquiescenza parziale; si osserva infatti che, avendo il tribunale compiuto valutazioni non richieste e non consentite nella fase di ammissione, le stesse debbono considerarsi prive di effetto, con conseguente non necessità della loro specifica contestazione.

20. Risulta allora superfluo l'esame delle ulteriori questioni prospettate nel reclamo avverso il decreto di inammissibilità, che, in accoglimento dell'impugnazione, deve essere revocato.

21. Quanto al reclamo nei confronti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, si osserva che l'art. 7 CCII, che regola il procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, al comma 2 afferma il principio di prevalenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, degli strumenti di soluzione della crisi e dell'insolvenza diversi da quest'ultima, prevedendo che, nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

22. E dunque, nel caso di specie, alla revoca del decreto di inammissibilità del concordato consegue automaticamente la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto emessa sul presupposto della illegittima declaratoria di inammissibilità del concordato, con assorbimento di ogni altra questione proposta e rimessione delle parti davanti al primo giudice per quanto di sua competenza.

22. Infine, infondata e comunque ultronea è la domanda svolta alla proponente, che chiede ordinato ai curatori di attivarsi per il recupero dei crediti maturati da _____ nei confronti dell'affittuaria, in quanto, in pendenza dei procedimenti di reclamo, ogni attività gestoria degli organi della procedura è stata sospesa proprio su istanza della odierna reclamante, e d'altro canto, in seguito all'accoglimento dei reclami, quest'ultima riacquista l'amministrazione dei beni, sia pure sotto la vigilanza dei curatori, e potrà pertanto provvedere direttamente a promuovere le azioni a tal fine ritenute opportune.

23. Ai sensi dell'art. 54, comma 4 CCII, per effetto della revoca della liquidazione giudiziale vanno disposti a carico della società _____ gli obblighi informativi periodici indicati in dispositivo.

24. In considerazione della novità della questione trattata, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte

In accoglimento dei reclami, revoca il decreto in data 26.7.2023 del Tribunale di Ferrara di inammissibilità della proposta di concordato depositata da _____ in data 28.6.2023 e la sentenza in data 26.7.2023 del Tribunale di Ferrara di apertura della liquidazione giudiziale a carico di _____, rimettendo le parti davanti al suddetto tribunale per gli adempimenti di sua competenza.

Visto l'art. 53, comma 4 CCII, dispone che _____ provveda al deposito presso la cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni mese, 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel periodo, 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000.

Compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 febbraio 2024

Il Consigliere est.

dott. Manuela Velotti

Il Presidente

dott. Anna De Cristofaro